



Cassa Integrazione Ordinaria COVID- 19

SETTORI DELLA MODA:

TESSILI, CALZATURIERI, OCCHIALERIA

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per COVID-19 è un istituto realizzato d'urgenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica consistente in una prestazione economica, erogata dall'INPS, in favore dei lavoratori sospesi a causa di attività di sanificazione e/o crisi di ordinativi e reperimento materie prime;

La CIGO per COVID-19 è attivabile anche in misura retroattiva a far data dal 23 Febbraio 2020. Lo scopo è anche quello di mantenere presso le aziende le maestranze già specializzate e di sollevare le aziende stesse, in temporanea difficoltà, dal costo della manodopera momentaneamente non utilizzata, che può essere riammessa al lavoro una volta superato il periodo di crisi.

LAVORATORI CHE NE BENEFICIANO: tutti i dipendenti di aziende industriali (operai, impiegati, apprendisti e quadri intermedi) anche assunti a tempo determinato senza alcun limite di anzianità aziendale.

LAVORATORI CHE NON BENEFICIANO: Non spetta ai lavoratori somministrati, artigiani e lavoratori a domicilio, per loro sono previsti specifici strumenti (Cassa integrazione in deroga e FSBA).

PROCEDURA: spetta all'azienda comunicare l'avvio della procedura di CIGO, con apposita comunicazione, alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Le stesse hanno l'opportunità, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, di richiedere un esame congiunto per poter essere informate sulle cause di sospensione o di riduzione dell'attività oltre che sul numero di lavoratori interessati.

IMPORTI DELL'INDENNITÀ DI CIGO COVID 19:

Una volta individuato in quale Massimale il lavoratore si riferisce (retribuzione superiore o inferiore ai 2159,48 euro), per il calcolo della retribuzione del mese corrente si dovrà sommare alla normale retribuzione per le ore prestate di lavoro, le ore trascorse in CIGO (che non possono essere superiori alle 40 settimanali) le quali avranno un valore pari a quanto esplicitato nella tabella sotto in base al mese relativo.

La retribuzione lorda dalla quale si calcola la propria indennità comprende anche il rateo di tredicesima. In questa tabella gli importi si riferiscono a un mese TOTALE in cassa integrazione a zero ore, e da questo importo bisognerà togliere la relativa TASSAZIONE IRPEF

RETRIBUZIONE LORDA fino a Euro	INDENNITÀ LORDA max	RITENUTA INPS	IMPONIBILE FISCALE
INFERIORE a 2159,48	998,18	5,84%	939,89
SUPERIORE a 2159,48	1199,72	5,84%	1129,66

Primo Massimale (fino a 2159,48 euro)				Secondo Massimale (superiore a 2159,49 euro)			
Mese	Massimale mensile	Divisore mobile	Quota oraria CIG	Mese	Massimale mensile	Divisore Mobile	Quota oraria CIG
Gennaio	939,89	184	5,11	Gennaio	1129,66	184	6,14
Febbraio	939,89	160	5,87	Febbraio	1129,66	160	7,06
Marzo	939,89	176	5,34	Marzo	1129,66	176	6,42
Aprile	939,89	176	5,34	Aprile	1129,66	176	6,42
Maggio	939,89	168	5,59	Maggio	1129,66	168	6,72
Giugno	939,89	176	5,34	Giugno	1129,66	176	6,42
Luglio	939,89	184	5,11	Luglio	1129,66	184	6,14
Agosto	939,89	168	5,59	Agosto	1129,66	168	6,72
Settembre	939,89	176	5,34	Settembre	1129,66	176	6,42
Ottobre	939,89	176	5,34	Ottobre	1129,66	176	6,42
Novembre	939,89	168	5,59	Novembre	1129,66	168	6,72
Dicembre	939,89	176	5,11	Dicembre	1129,66	176	6,14

NB: agli importi verrà detratta l'Irpef!

PAGAMENTO PERIODO DI CIGO: di norma le parti concordano il pagamento anticipato di quanto spettante per CIGO da parte dell'azienda a titolo di prestito non oneroso alle normali scadenze di paga. In casi del tutto particolari è possibile l'erogazione diretta degli importi da parte dell'INPS (pratica che mette in difficoltà il lavoratore che dovrà aspettare i soldi direttamente dall'INPS in un tempo lungo).

DURATA MASSIMA: è corrisposta per un massimo di 9 settimane, utilizzabili sino al 31 agosto 2020 e si devono conteggiare i giorni di effettivo utilizzo dello strumento da parte dell'azienda, indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati e dalla quantità di ore utilizzate.

DONAZIONE SANGUE: al lavoratore spetta il trattamento a carico dell'INPS di cui all'art. 2 della L. n. 584 del 3/7/1967

PERMESSI L.104: Prevalgono i permessi rispetto alla Cassa integrazione

IN SOSPENSIONE PER CIGO SI HA INOLTRE DIRITTO A:

- **Assegni familiari: SPETTANO PER INTERO;**
- **Indennità di malattia:**

Lavoratore ammalato prima della sospensione per CIGO	prevale la malattia se la malattia è iniziata prima dell'inizio formale della CIGO.
Lavoratore ammalato durante il periodo di CIGO	spetta il trattamento CIGO in sostituzione dell'indennità di malattia
Il ricovero ospedaliero	Non interrompe la CIGO

- **Infortunio:** prevale l'indennità INAIL;
- **Maternità:** la legge fa divieto di porre in CIGO le lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno di età del bambino ma, se tutto il reparto con autonomia funzionale o tutta l'azienda è in CIGO, anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all'inizio dell'assenza obbligatoria. Pertanto, nei 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto) si beneficia della maternità obbligatoria e si sospende il trattamento di CIGO;
- **Scatti di anzianità:** si maturano normalmente;
- **Ferie/permessi/tredicesima:** La maturazione è subordinata al raggiungimento di oltre le 80 ore di lavoro mensili a paga ordinaria, per i mesi nei quali non si siano pagate almeno 81 ore e quindi la cassa integrazione prevalga per oltre il 50% del tempo totale **NON SI MATURERANNO** gli istituti indiretti di Ferie, permessi, Rol e Tredicesima mensilità
- **Pensione:** i contributi figurativi relativi ai periodi di CIGO sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori e quindi utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni;
- **TFR:** Le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro per tutta la durata della CIGO;
- **Fondo SOLIDARIETÀ VENETO - PREVIMODA:** nei periodi di CIGO la trattenuta a carico dellavoratore per fondi pensione integrativi è sospesa per tutte le giornate di CIGO effettuate.

ALCUNE COSE IMPORTANTI:

Il lavoratore in cassa integrazione rimane **sempre a disposizione** dell'impresa. L'azienda, infatti, potrebbe modificare il programma di cassa integrazione e/o richiamare in servizio con 24 ore di preavviso il soggetto precedentemente posto in cassa integrazione.

I lavoratori in Smart-Working possono essere collocati in cassa integrazione e quindi da casa non dovranno svolgere alcuna attività lavorativa

Da ricordare:

Prima di utilizzare la Cassa Integrazione verranno utilizzate TUTTE le ore di Ferie accantonate e non godute al 31 Dicembre 2019;

L'utilizzo individuale di eventuali ore di ROL e Permessi individuali dovrà essere acconsentito dal singolo lavoratore direttamente in Azienda

Per informazioni rivolgiti nelle nostre sede centrali:

- TREVISO - Via Cacciatori del Sile, 23 - Tel 0422 585811 - Fax 0422 585912
- BELLUNO - Via Vittorio Veneto, 284 Tel. 0437 212811 - Fax 0437.940968
- CONEGLIANO - Via Cadore 16 Tel. 0438 361811 - Fax 0438 361805
- MONTEBELLUNA - Via Dino Buzzati, 16/A - Tel 0423 294294 - Fax 0423 294295

femca cisl

...o al tuo delegato aziendale FEMCA CISL

...o al tuo sindacalista territoriale!